



N. 56 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 26 Settembre 2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PATECIPAZIONI POSSEDUTE -

L'anno Duemiladiciassette addì Ventisei del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

| | |
|---|---------------------------|
| BORNA FEDERICO | MARCHISIO LORIS (assente) |
| PITTARI ANTONINO ROCCO | MARTELLO MARIA-LUISA |
| ARNAUDO ENRICO (assente) | MENARDI LAURA |
| BONGIOVANNI VALTER (assente) | NOTO CARMELO |
| CINA SILVIA MARIA | OGGERO IVANO |
| COGGIOLA ALBERTO (assente) | PASCHIERO LUCA |
| DEMICHELIS GIANFRANCO (ass. giustificato) | PEANO LAURA |
| ENRICI SILVANO | PELLEGRINO LUCA |
| FANTINO VALTER | PELLEGRINO VINCENZO |
| FIERRO ANIELLO | PRIOLA SIMONE |
| FINO UMBERTO | REVELLI TIZIANA |
| GARAVAGNO CARLO | RISSO MARIA LAURA |
| GARNERO MASSIMO | STURLESE UGO |
| ISOARDI CARLA | SPEDALE ALESSANDRO |
| ISOARDI MANUELE | TOMATIS SARA |
| LAURIA GIUSEPPE | TOSELLI LUCIANA |
| | VERNETTI MARCO |

Sono presenti gli Assessori Signori:

CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO PAOLA, SERALE LUCA.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI ANTONINO dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate oppure sottoposte a misure di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili alle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in

corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto inoltre che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato articolo 24, del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, con procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre a misure di riassetto e razionalizzazione, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono, per le motivazioni per ognuna riportate, le condizioni per l'adozione di misure di alienazione oppure di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, per le sotto indicate partecipazioni societarie:

- società autostrada "Albenga-Garessio-Ceva" S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e di cui all'articolo 20, commi b) e d) del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale, numero dei dipendenti inferiori al numero di amministratori e fatturato medio inferiore a 1 milione di euro (ridotto ad € 500.000,00 in sede di ricognizione straordinaria dall'articolo 17, comma 12-quinques, del D.L. 100/2017);
- società Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 1 milione di euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- società L.I.F.T S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e di cui all'articolo 20, commi e) e f) del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale, risultati negativi per quattro esercizi su cinque e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- società Tecnogranda S.p.a. - per le motivazioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, necessità di contenimento dei costi di funzionamento, risultati negativi per quattro esercizi su cinque e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

Ritenuto necessario ed opportuno per le motivazioni sopra riportate procedere alla dismissione oppure al riassetto delle suddette partecipazioni societarie;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e Tributi — Tirelli dott. Carlo — espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto inoltre che durante detta discussione il Sindaco propone un emendamento relativamente alla non dismissione della società Banca Etica S.c.p.a.;

Preso atto infine che durante detta discussione esce dall'aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti 27 componenti;

| | |
|--|---|
| Presenti in aula | n. 27 |
| Non partecipano alla votazione | n. 0 |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 27 |
| Astenuto | n. 1 Menardi Laura (GRANDE CUNEO) |
| Votanti | n. 26 |
| Voti favorevoli | n. 18 |
| Voti contrari | n. 8 Fierro Aniello, Sturlese Ugo e Toselli Luciana (CUNEO PER I BENI COMUNI); Garnero Massimo (FORZA ITALIA CON MENARDI); Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE.IT); Peano Laura (LEGA NORD PIEMONT SALVINI); Martello Maria-Luisa (CUNEO CITTA' D'EUROPA) |

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data odierna, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere all'adozione delle misure di dismissione, razionalizzazione, riassetto e revisione indicate nella Relazione Tecnica, "allegato A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, per le seguenti partecipazioni societarie, con indicazione delle motivazioni a fianco di ognuna riportate:
 - società autostrada "Albenga-Garessio-Ceva" S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e di cui all'articolo 20, commi b) e d) del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale,

- numero dei dipendenti inferiori al numero di amministratori e fatturato medio inferiore a 500.000 euro;
- società Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 500.000 di euro e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - società L.I.F.T S.p.a. per le motivazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e di cui all'articolo 20, commi e) e f) del T.U.S.P. – manca finalità istituzionale, risultati negativi per quattro esercizi su cinque e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - società Tecnogranda S.p.a. - per le motivazioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a 500.000 euro, necessità di contenimento dei costi di funzionamento, risultati negativi per quattro esercizi su cinque e necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 3) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione delle procedure ad evidenza pubblica di alienazione delle partecipazioni nelle società L.I.F.T. S.p.a. e Autostrada “Albenga-Garessio-Ceva” S.p.a., da attuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alle condizioni di prezzo non inferiori al valore calcolato con il metodo del patrimonio netto alla data risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21, del Decreto correttivo;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del Decreto correttivo, unitamente ai prospetti “allegato B” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

| | |
|--|--|
| Presenti in aula | n. 27 |
| Non partecipa alla votazione | n. 1 Fierro Aniello |
| Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 26 |
| Astenuto | n. 1 Noto Carmelo (PARTITO DEMOCRATICO) |
| Votanti | n. 25 |
| Voti favorevoli | n. 18 |
| Voti contrari | n. 7 Sturlese Ugo e Toselli Luciana (CUNEO PER I BENI COMUNI); Garnero Massimo (FORZA ITALIA CON MENARDI); Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE.IT); Peano Laura (LEGA NORD PIEMONTE SALVINI); Martello Maria-Luisa (CUNEO CITTA' D'EUROPA) |

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

“ O M I S S I S ”

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonino Pittari

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Corrado Parola